

18 SET. 2018

Atto Privato S. S. N.

Registrato il

18 SET. 2018

ESSENTE

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTIVA ONLUS FAMILY HORSES

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI TARANTO
Ufficio Territoriale

E' COPIA CONFORME ALL'UNICO
ORIGINALE ESISTENTE IN UFFICIO

Atto costitutivo

L'anno 2018 il giorno 1 del mese di Settembre, si conviene e stipula quanto segue:

Tra i signori:

1. Castria Francesca, nato a Ginosa(TA), il 02-07-1973, residente a Taranto, in Via Umbria, 61 , professione Commerciante, (codice fiscale: CSTFNC73L42E036Q);
2. Calabrese Cosimo, nato a Ginosa(TA), il 21-09-1971, residente a Taranto, in Via Umbria, 61 , professione Commerciante, (codice fiscale: CLBCSM71P21E036K);
3. Iannuzziello Nicola, nato a Taranto, il 31-03-1949, residente a Taranto(TA), in Via Nettuno ,3 professione Pensionato, (codice fiscale: NNZNCL49C31L049S);
4. Calabrese Angelica, nato a Castellaneta(TA), il 18-11-1994, residente a Taranto(TA), in Via Nettuno , 3, professione Commerciante, (codice fiscale: CLBNLC94S58C136M);

è costituita l'associazione sportiva "Family Horses Associazione Sportiva Dilettantistica ONLUS" con sede in Taranto(TA), in Via Umbria, 61 .

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica ricreativa con particolare riferimento alla pratica della disciplina sportiva dell'Equitazione.

A tale scopo l'associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere.

Conformemente alle finalità ricreative dell'associazione nei locali sociali potrà essere attivato un posto di ristoro riservato ai soli soci.

L'associazione è esente da bollo per il D.Lgs n. 117 del 3 Luglio 2017 ai sensi dell'art. 82 comma 5 L'associazione esplicitamente accetta ed applica statuto e regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi della federazione nazionale di appartenenza e/o dell'Ente di promozione Sportiva del CONI e/o dell'Ente Nazionale di Promozione Sociale a cui si aderisce. L'associazione è retta dallo statuto composto dai numero 18 articoli che si allega al presente atto sotto la lettera "a" perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il consiglio direttivo dell'associazione per i primi quattro anni e nelle persone dei signori:

Castria Francesca
Calabrese Cosimo
Iannuzziello Nicola
Calabrese Angelica

I consiglieri nominati eleggono:

Castria Francesca alla carica di presidente;
Calabrese Angelica alla carica di vicepresidente;
Iannuzziello Nicola alla carica di segretario-tesoriere;
i quali dichiarano di accettare la carica.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge.

Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'associazione presso le autorità sportive competenti.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

04 Settembre 2018

Adolfo Del Giacco

Roberto Romano

Famuzio, Aldo

Calabrese, Felice

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TARANTO

Atto registrato il 18 SET. 2018 Serie 3 al n° 2468
Imposte liquidate per € 200,00 per n° anni.

IL COORDINATORE DEL FRONT OFFICE
Ettore PANNA
Firma su delega del Direttore Provinciale
Adolfo DEL GIACCO



Art. 1 (Denominazione) Fondazione Family Horses

E' istituita in Taranto, per opera del/i Family Horses la fondazione denominata "Fondazione Family Horses ONLUS" con sede in Taranto(TA), Via Umbria , n 61.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La denominazione della "Fondazione Family Horses ONLUS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 (Sede legale)

La Fondazione ha sede legale in Taranto(TA), Via Umbria, n. .61..

Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici e Centri in tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 3 (Finalità e attività).

La Fondazione che ha come finalità (à.), persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa intende operare nei seguenti settori istruzione, formazione, sport dilettantistico, equitazione diversamente abili, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
- f) erogare premi e borse di studio;

- g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
- i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

E' vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle alle prime direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle indicate nel presente articolo.

Art. 4 (Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- da un capitale iniziale di 400,00€(quattrocento//00), versato dai soci fondatori;
- dai conferimenti patrimoniali dei soci fondatori;
- da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo;
- dalle elargizioni, lasciti e donazioni disposti in suo favore.

Art. 5 (Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale)

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. Sono in ogni caso vietate le operazioni di cui al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 460/97 recante "disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociali".

Art. 6 (Risorse economiche)

I mezzi ordinari per l'attività della Fondazione derivano dal reddito del patrimonio, dai proventi delle attività, da sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato, enti pubblici e privati nonché da qualsiasi entrata economico - finanziaria non destinata ad incrementare il patrimonio.

Art. 7 (Nomina Consiglio di amministrazione)

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, presieduto di diritto dal(...).

Gli altri membri del Consiglio, in numero da (...) a (...), sono nominati dal (...).Il Consiglio elegge al suo interno un Vice Presidente.

Art. 8 (Riunioni)

Il Consiglio si riunisce ordinariamente 6 volte l'anno ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno 1 Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, spedita ai Consiglieri 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tranne i casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere effettuata per telefax o telegramma entro il giorno precedente.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto di chi presiede la riunione viene duplicato.

Per le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti ed il voto favorevole del Presidente.

Il Consiglio può conferire incarichi particolari o delegare alcuni dei suoi poteri.

Art. 9 (Competenze)

Sono di competenza del Consiglio di amministrazione gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, spettano ad esso:

- a) la programmazione anno per anno dell'attività sociale;
- b) alla formazione alla approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- c) l'organizzazione di convegni, congressi, giornate di studio, seminari;
- d) l'approvazione delle convenzioni con le istituzioni operanti nel settore (...);
- e) la nomina del direttore, del segretario generale, di procuratori, di funzionari e di dipendenti;
- f) le deliberazioni sulla destinazione dei fondi patrimoniali;
- g) le deliberazioni sugli acquisti e sulle vendite immobiliari, sull'accettazione di liberalità, sull'assunzione d'obbligazioni, sulle operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghe o postergazioni d'ipoteche;
- h) le deliberazioni sugli interventi in altri enti o società di qualsiasi tipo;
- i) l'approvazione dei regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili;
- l) le modifiche statutarie;

Art. 10 (Presidente)

Il Presidente del Consiglio di amministrazione:

- presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- adotta provvedimenti d'urgenza sulle materie indicate nel precedente articolo nove riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione e la firma in qualsiasi atto ed in qualsiasi sede.

In caso di assenza, il Vice Presidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente in tutte le sue attribuzioni.

Art. 11 (Durata esercizio sociale)

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 12 (Bilancio preventivo)

Il Consiglio di amministrazione predispone entro il 15 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo, e la relativa relazione. Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica.

Art. 13 (Bilancio consuntivo)

Il Consiglio di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale redige il bilancio consuntivo, previo esatto inventario da compilarli entrambi con criteri di oculata previdenza e con la maggiore chiarezza possibile onde facilitarne la lettura da parte dei terzi. Nel caso in cui i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.

Art. 14 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Presidente.

I sindaci effettivi eleggono tra loro il Presidente del Collegio.

I sindaci restano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Il collegio ha i doveri ed i compiti stabiliti dalla legge.

Art. 15 (Scioglimento)

La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- per volontà del socio fondatore;
- per avvenuto conseguimento dello scopo statutario;
- per sopravvenuta impossibilità di realizzare lo scopo sociale;

Art. 16 (Liquidatore)

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di amministrazione, con la maggioranza dei due/terzi, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 17 (Devoluzione del patrimonio)

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre Fondazioni od associazioni sempre costituite in organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 (Norme finali)

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Luigi J. Tore

Alberto Boni

Giuseppe M. M. M.

Alberto M. M.